

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

Deliberazione Commissario Prefettizio 24 marzo 2022, n. 1

Variante Strutturale al Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art.11 della L.R.n.20/2001. Presa d' atto del parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.96, comma 1, lett. c) delle NTA del PPTR e approvazione definitiva ai sensi del comma 12 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Con i poteri del Consiglio Comunale

Vista la Legge regionale n.20 del 27/07/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio" che all'art.12 comma 1 stabilisce che "Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11" che, ai commi 7 e 8, stabilisce quanto segue:

"Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art.5 del D.Lgs. 267/2000.

La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo."

Visto che con Deliberazione di Giunta Regionale n.1328 del 03/08/07 è stato approvato il "Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)", di cui all'art.4 comma 3 lett.b) della L.R. n.20/2001.

Premesso

- che il Comune di Ascoli è dotato di PUG - Piano Urbanistico Generale che a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale – Approvazione definitiva del PUG, del 29/05/2008 n. 33 e di Deliberazione di Giunta Regionale - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Legge regionale 27/07/2001, n. 20. Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9 Legge regionale n. 20/2001. Attestazione di compatibilità del 25/06/2008 n. 1043 – ha acquistato efficacia dal 18/07/2008;
- che il vigente PUG, a seguito del recepimento di tutte le indicazioni emerse in sede di Conferenza di Servizio indetta ai sensi dell'art. 11 - comma 9 - della L.R. n.20/2001. era stato, con la richiamata DGR n. 1043, dichiarato compatibile con il PUTT/P – Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio all'epoca vigente;
- che la successiva entrata in vigore del nuovo PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, definitivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 ha fatto scattare per tutti i Comuni pugliesi l'obbligo a dover adeguare ad esso gli strumenti urbanistici generali vigenti, giusto quanto a riguardo stabilito dall'art. 97 delle NTA del PPTR;

Dato atto che, con riferimento agli aspetti paesaggistici:

- Con D.C.C. n. 16 del 21/06/2018 il Comune di Ascoli Satriano ha adottato la proposta di Adeguamento del PUG al PPTR, dando così avvio al procedimento di adeguamento come previsto dall'art. 97 co. 3 delle NTA del PPTR e con D.C.C. n. 2 del 29/03/2019 ha controdedotto le osservazioni pervenute sulla proposta di Adeguamento del PUG al PPTR;
- nell'ambito del procedimento di cui all'art.97 delle NTA del PPTR per l'Adeguamento del PUG al PPTR, con nota prot. n. 5727 del 23/05/2019 il Comune ha convocato la Conferenza di servizi ai sensi del comma 2 dell'art.97 delle NTA del PPTR;

- la Conferenza di Servizi si è conclusa il 26/05/2020 pronunciandosi favorevolmente in merito alla compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96, co. 1 relativamente alla Variante di Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR come modificata/integrata a seguito delle determinazioni della Conferenza stessa;
- Con D.G.R. n.789 del 17/05/2021 la Regione Puglia ha rilasciato parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.96, co.1, lett.a) delle NTA del PPTR per l'Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR.

Considerato:

1. che il PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – è, tra l'altro, caratterizzato dal netto superamento del concetto di A.T.E - Ambiti Territoriali Estesi – a base del previgente PUTT/P che determinavano, in modo non sempre oggettivamente interpretabile, una classificazione del territorio secondo una scala decrescente di valore paesaggistico: ATEA, ATE B, ATE C, etc.;
2. che le NTA – Norme tecniche d'attuazione – delle Zone Agricole del vigente PUG, nella loro letterale formulazione, presentano una stretta connessione tra le prescrizioni di tipo urbanistico e le prescrizioni di tipo paesaggistico in aderenza alla suddetta classificazione del territorio rurale per ATE così che tali Norme risultano non adeguabili al PPTR nel senso di una semplicistica eliminazione dei riferimenti agli ATE in esse contenuti e non immediatamente aderenti alla interpretazione e riclassificazione del territorio prodotte dagli approfondimenti conoscitivi a cui si è pervenuti nel percorso di formazione della Proposta di adeguamento del PUG al PPTR;
3. che per tali motivi, nella Conferenza di Servizi per l'approvazione della Proposta di Adeguamento del vigente PUG al PPTR è emersa la necessità che le Norme Tecniche di Attuazione delle Zone agricole riformulate nella Proposta di Adeguamento e fondate su una nuova classificazione delle zone agricole in coerenza con la Proposta di Adeguamento, fossero oggetto di una formale e specifica approvazione di una Variante del PUG contenente la nuova perimetrazione e classificazione delle Zone Agricole e la formulazione delle relative NTA – Norme Tecniche d'Attuazione;
4. che tale necessità quindi, comporta, sul piano procedurale, di dover distinguere l'approvazione definitiva dell'Adeguamento del PUG al PPTR ex art. 97 delle NTA dello stesso PPTR (di cui al punto 8 delle Premesse) dall'adozione e approvazione della presente specifica Variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA da effettuare ai sensi dell'art. 12 della LR n. 14/2001;
5. che con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 14.10.2020 è stato stabilito, quale atto di indirizzo per il Responsabile del V° Settore, l'avvio della procedura per la formazione della Variante di classificazione delle Zone Agricole e delle relative Norme Tecniche d'Attuazione del vigente PUG, in aderenza alle risultanze della Conferenza di Servizio per l'Adeguamento del PUG al PPTR conclusasi il 26/05/20, al fine di eliminare gli effetti che producono sotto l'aspetto urbanistico gli Ambiti Territoriali Estesi del previgente PUTT/P, autorizzandolo, per la complessità tecnica della materia, ad avvalersi di tecnici esterni per la redazione della suddetta variante;
6. che, con Determinazione N. 1031 /2020 Reg. Gen., il Responsabile del V° Settore, incaricava l'arch. Pietro Fatigato della consulenza per la predisposizione, in uno all'Ufficio Tecnico Comunale, degli atti tecnici della Variante de qua;
7. che con nota del 19/11/2020 acquisita al prot. con n. 11407 l'arch. Pietro Fatigato e l'ing. Michele Bruno dell'UTC hanno trasmesso gli elaborati relativi alla variante de qua in ossequio all'atto di indirizzo di cui alla delibera di G.C. n. 126 del 14-10-2020 consistenti in

1. Relazione illustrativa
- 2.a Variante di classificazione delle zone agricole
- 2.b Variante di classificazione delle zone agricole
3. N.T.A. – Variante

8. che con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26.01.2021 il Comune di Ascoli Satriano ha adottato la Variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del PUG vigente a seguito del suo adeguamento al PPTR ai sensi dell'art. 12 l.r. n. 20/2001.

Dato atto che il Comune, con nota prot. 5563 del 29/04/2021 ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla Variante al PUG adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 26/01/2021 avente ad oggetto: *“Variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del PUG vigente a seguito del suo adeguamento al PPTR – art.12 L.R. n.20/2001. Adozione”* per il controllo di compatibilità ai sensi dell’art.11 e dell’art. 12 comma 1 della L.R. n.20 del 27/07/2001.

Dato atto che, a seguito dell’avvenuta pubblicazione degli atti, il Segretario Comunale con nota prot. n. 5509 del 29/04/2021 ha attestato che non sono pervenute osservazioni.

Dato atto che:

- Per la variante strutturale di cui all’oggetto c’è da attestare la compatibilità con il P.T.C.P. provinciale, (per l’approvazione del PUG vigente non è stata richiesta tale compatibilità) e a tal proposito con nota prot. n. 13165 /13166 del 22.10.2021 è stato richiesto parere di competenza al responsabile dell’ufficio urbanistico provinciale, sollecitato anche con nota prot. n. 15097 del 02.12.2021 e che a tal proposito la Provincia di Foggia con nota pec del 12.01.2022 prot. n. 1534, acquisita al protocollo comunale n. 532 del 13.01.2022, ha trasmesso la delibera del Presidente della Provincia di Foggia n. 5 del 11.01.2022 con la quale si prendeva atto della positiva attestazione di compatibilità ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 20 e del parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art 96 comma 1 lettera c delle NTA del PPTR della variante al PUG di Ascoli Satriano espressi nella DGR n. 1517 del 27.10.2021
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot.n. 15201 del 10/12/2019 ha comunicato l’elenco dei piani urbanistici comunali per i quali si è conclusa la procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del R.R. n. 18/2013, tra cui la variante in esame che risulta non selezionata;
- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con propria nota prot.n. 8201 del 7/09/2021 ha stabilito quanto segue:

“...richiamata la DGR n.789 del 17.05.2021 con la quale la Regione Puglia ha rilasciato parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.96, co.1, lett.a) delle NTA del PPTR per l’Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR e considerato che la variante in oggetto non modifica o contrasta con quanto statuito in sede di adeguamento del PUG al PPTR, fermo restando le disposizioni normative del PPTR approvato con DGR 176/2015 e fatti salvi gli atti di governo del territorio ove più restrittivi, si ritiene che possa essere espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.96 c.1 lett.c) delle NTA del PPTR per la Variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 26.01.2021”.
- il Servizio Strumentazione Urbanistica ha ritenuto di:
 - attestare la compatibilità alla L.R. n. 20/2001 e al DRAG, della variante approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 29/01/2021 per le sole nuove perimetrazioni dei contesti rurali determinate sulla scorta delle caratteristiche fisiche e funzionali del territorio;
 - di escludere dalla stessa attestazione di compatibilità la modifica proposta alla Superficie fondiaria minima per le motivazioni formulate nell’Allegato A alla DGR n. 1517/21.
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1517 del 27.09.2021 ha:
 - ATTESTATO LA COMPATIBILITA’ alla L.R. n.20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R.n.1328/07, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.20/2001, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al predetto provvedimento (Allegato A), per farne parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere riportate in narrativa, della variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021 relativa alla sola ripermetrazione delle zone agricole conseguente all’adeguamento del PUG al PPTR;
 - RILASCIATO il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96, comma1, lett.c) delle NTA

del PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 8201 del 7/09/2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al predetto provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B), per la Variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021.

DELIBERA

1. di prendere atto della suddetta DGR n. 1517 del 27.09.2021, degli allegati che ne formano parte integrante e del parere favorevole di Compatibilità paesaggistica della Proposta di adeguamento come integrata e/o emendata in sede di Conferenza di Servizio;
2. di approvare ai sensi del comma 12 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001. Variante Strutturale al Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art.11 della L.R.n.20/2001, costituito dai seguenti elaborati firmati digitalmente formato "p7m" dati in allegato (in formato "*.pdf") alla presente deliberazione
 - Elab.1: Relazione Illustrativa
 - Elab.2a: Zone Agricole
 - Elab.2b: Zone Agricole
 - Elab.3: Norme Tecniche di Attuazione
3. di dare mandato al RUP di pubblicare il presente Atto sul BURP e di inviarne copia della avvenuta pubblicazione, unitamente a copia della presente Deliberazione, ai competenti Uffici della Regione Puglia e del MIBACT.

Di rendere, la presente delibera immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

dott.ssa Angela BARBATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo ZANZARELLA